

## VOLUNTARY DISCLOSURE, LE RISPOSTE DEGLI ESPERTI

**I documenti integrativi**

Nella procedura di voluntary disclosure, fino a quando è possibile presentare documentazione integrativa?

C.V.

**Risponde Stefano Loconte**

Le Istruzioni alla compilazione del modello di richiesta di accesso alla procedura di voluntary disclosure prevedono che il contribuente possa presentare e, se necessario, integrare la documentazione e le informazioni utili alla definizione della procedura fino al trentesimo giorno successivo alla presentazione della richiesta di accesso alla procedura.

Come confermato dalla circolare 10/E del 13 marzo scorso, infatti, sarà possibile presentare, nel predetto termine, integrazioni alla documentazione eventualmente già trasmessa all'indirizzo di posta elettronica certificata della Direzione regionale competente, accompagnando la documentazione integrativa con un nuovo prospetto di riconciliazione con evidenza delle integrazioni e dei collegamenti relativi all'ultimo modello presentato.

Sul punto, il documento di prassi ha specificato che l'unitarietà e la completezza della richiesta di accesso si realizzeranno soltanto con l'ultimo modello di ri-



imponibili ulteriori rispetto a quelli evidenziati in fase di richiesta di accesso alla procedura.

**Il luogo delle attività**

Nell'ipotesi in cui venga utilizzato un veicolo per occultare la reale disponibilità dell'attività non dichiarata al Fisco italiano, ai fini della voluntary di-

chiesta inviato e con l'ultima trasmissione di documentazione e informazioni poste in essere dal contribuente.

Così facendo, dunque, l'Amministrazione finanziaria ha tenuto in considerazione le necessità (e le difficoltà) connesse alla formazione e trasmissione del fascicolo documentale, anche in considerazione dell'evenienza, affatto improbabile, in cui la formazione dello stesso possa comportare delle revisioni in relazione a quanto indicato nel modello o nella documentazione già trasmessi all'Agenzia delle entrate.

È opportuno segnalare, infine, che il contribuente potrà presentare nuova e diversa documentazione anche nel corso della fase di contraddittorio con l'Ufficio, a condizione che la stessa abbia carattere esplicativo di quanto già presentato, e quindi funzionale a puntualizzare la corretta pretesa, e non integrativo, cioè finalizzato a far emergere attività o

sclosure qual è il luogo in cui si considerano detenute tali attività?

L.L.

**Risponde Stefano Loconte**

Secondo il principio generale si considera la localizzazione dell'attività ove è ubicata l'attività non dichiarata. La circolare dell'Agenzia delle entrate n. 10/E del 13 marzo scorso, chiarisce che nell'ipotesi in cui, venga utilizzato un veicolo per garantire l'occultamento della reale disponibilità, l'attività si considera detenuta in quest'ultimo paese.

Dunque, come chiarito dalla Circolare sopraccitata, nella fattispecie in cui vi sia una detenzione effettiva dell'attività presso un paese collaborativo, si deve considerare ai fini del regime applicabile lo stato in cui ha sede il veicolo interposto, per esempio un contribuente italiano che detiene un immobile sito in Germania la cui effettiva disponibilità è schermata tramite una fittizia intestazione a una società panamense, l'immobile si considera detenuto in quest'ultimo paese.

Tale regola non si applica qualora la localizzazione dell'attività sia stata già idonea a garantire l'occultamento al fisco italiano della reale detenzione.

I LETTORI POSSONO INVIARE I PROPRI QUESITI SU: [WWW.ITALIAOGGI.IT/VOLUNTARY](http://WWW.ITALIAOGGI.IT/VOLUNTARY)

Sponsorizzato da UBS Italia  
[www.ubs.com/voluntary](http://www.ubs.com/voluntary)